



Bruxelles, 10.6.2013
COM(2013) 344 final

2013/0182 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica dell'allegato XIII
dell'accordo SEE**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo SEE.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE per integrarvi, con taluni adeguamenti per gli Stati SEE-EFTA, il regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo¹.

Gli adeguamenti per gli Stati SEE-EFTA riguardano l'applicabilità degli articoli 5, 11 e 13 bis del regolamento (CE) n. 549/2004², quale modificato dal regolamento (CE) n. 1070/2009, degli articoli 9 bis, paragrafo 2, lettera c), 9 bis, paragrafo 2, lettera i) e 9 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 550/2004³, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1070/2009 e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 551/2004⁴, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1070/2009.

In virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1070/2009, l'applicazione del regolamento, come pure l'applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, lasciano impregiudicati i diritti e i doveri degli Stati membri derivanti dalla convenzione internazionale per l'aviazione civile di Chicago del 1944 ("la convenzione di Chicago").

Ai sensi dell'articolo 12 della convenzione di Chicago gli Stati membri si impegnano a garantire quanto più possibile l'uniformità delle proprie norme con quelle stabilite dalla convenzione di Chicago. Parti dello spazio aereo di competenza della Norvegia e dell'Islanda costituiscono spazio aereo in alto mare nell'ambito della regione ICAO NAT. Ne consegue che la Norvegia e l'Islanda, in quanto membri della convenzione di Chicago e conformemente alle procedure previste, hanno diritti, obblighi e responsabilità di fornire servizi di traffico aereo laddove si applicano norme uniformi in conformità ai requisiti degli allegati 2 e 11 della convenzione di Chicago. Inoltre, un accordo di lunga data relativo allo spazio aereo gestito dall'Islanda consente operazioni comparabili ed è funzionale agli obiettivi di un blocco di spazio aereo funzionale, quale definito dalle norme sul cielo unico europeo.

I servizi nella regione NAT si basano sui requisiti dell'ICAO, sul piano globale di navigazione aerea di tale organizzazione e sulla dichiarazione programmatica relativa alla

(5) ¹ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34.
(6) ² GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(7) ³ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.
(8) ⁴ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

gestione del traffico aereo a livello mondiale. Vi è un elevato livello di coerenza tra gli obiettivi del piano globale di navigazione aerea dell'ICAO e i requisiti regionali all'interno della regione NAT, da un lato, e gli obiettivi contenuti nei pacchetti I e II del cielo unico europeo, dall'altro. Tuttavia, alcuni obiettivi del II pacchetto del cielo unico europeo, ad esempio quelli miranti a risolvere i problemi di congestione nella regione EUR, possono risultare non pertinenti o inutilmente gravosi nella regione NAT. A tal fine gli obiettivi prestazionali regionali o nazionali sono maggiormente pertinenti ai servizi forniti dall'Islanda nella regione NAT.

Regolamento (CE) n. 549/2004

Partecipazione al comitato per il cielo unico (articolo 5). adeguamento a):

L'adeguamento attuale garantisce agli Stati EFTA il diritto alla piena partecipazione al comitato, fatto salvo l'articolo 100 SEE. Tale adeguamento è mantenuto. In virtù del ruolo crescente svolto dall'Autorità di vigilanza EFTA dopo l'inclusione del regolamento (CE) n. 1070/2009, il testo dell'adeguamento garantisce a tale autorità il diritto di essere presente alle riunioni del comitato in qualità di osservatore.

Applicazione dell'articolo 11 all'Islanda, adeguamento b):

Al fine di adeguare l'articolo 11 alle speciali circostanze dell'Islanda, è stato aggiunto un adeguamento finalizzato a interpretare l'espressione "a livello comunitario" come "a livello regionale o nazionale".

Obiettivi prestazionali a livello comunitario (articolo 11):

La Commissione adotterà obiettivi prestazionali a livello comunitario, che si applicheranno agli Stati EFTA soltanto quando le decisioni della Commissione saranno state incluse nell'accordo SEE.

Applicabilità dell'articolo 11 all'Islanda

Poiché l'attuale periodo di riferimento ha termine il 31 dicembre 2014, l'articolo 11 non si applica all'Islanda fino al 1° gennaio 2015. Poiché attualmente non sono in vigore per l'Islanda requisiti inerenti a un sistema di prestazioni, l'Islanda disporrà del tempo necessario per mettere a punto un tale sistema prima dell'entrata in vigore dei requisiti e consentirà di sincronizzare il periodo di riferimento per l'Islanda con il periodo di riferimento europeo.

Designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni (articolo 11, paragrafo 2), adeguamento d):

In linea con la struttura a due pilastri dell'accordo SEE, l'organo di valutazione delle prestazioni deve essere designato a parte per gli Stati EFTA. Al fine di garantire coerenza, compatibilità e omogeneità, è opportuno designare per gli Stati EFTA lo stesso organo di valutazione delle prestazioni designato per gli Stati membri dell'UE.

Compiti di vigilanza (articolo 11, paragrafo 3, lettere c) ed e)), adeguamenti e) e f):

Per quanto riguarda i blocchi funzionali di spazio aereo, che coprono esclusivamente lo spazio aereo di uno o più Stati EFTA o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, i compiti di

vigilanza e l'esercizio dei poteri di cui ai pertinenti punti sono di competenza, rispettivamente, dell'Autorità di vigilanza EFTA e della Commissione.

L'adeguamento relativo alla lettera c) stabilisce le norme relative ai blocchi funzionali di spazio aereo che interessano lo spazio di uno o più Stati EFTA e di uno o più Stati membri dell'UE. L'adeguamento preserva il sistema a due pilastri assegnando all'Autorità di vigilanza EFTA la competenza per gli interventi relativi agli Stati EFTA e alla Commissione la competenza per gli interventi relativi agli Stati membri dell'UE.

L'adeguamento relativo alla lettera e) si basa sulle stesse argomentazioni seguite per l'adeguamento della lettera c). Questo adeguamento, tuttavia, prevede che la valutazione dell'Autorità di vigilanza EFTA in relazione a blocchi funzionali di spazio aereo che interessano anche lo spazio di uno o più Stati membri dell'UE sia presentata congiuntamente al comitato per il cielo unico e non a un comitato distinto nell'ambito del pilastro EFTA. L'adeguamento è motivato dal fatto che il comitato per il cielo unico è altamente specializzato e che, in particolare, gli aspetti che riguardano l'EFTA dovrebbero essere a tal punto correlati con quelli che interessano l'UE che una discussione separata nell'ambito di un comitato EFTA non sembra un'opzione praticabile.

Coordinamento con l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), (articolo 13 bis), adeguamento g):

L'adeguamento garantisce che gli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA, come avviene per gli Stati membri dell'UE e la Commissione, si coordinino con l'EASA.

Regolamento (CE) n. 550/2004

Blocchi funzionali di spazio aereo (articolo 9 bis, paragrafo 2, lettere c) e i)), adeguamenti a) e b):

La regione NAT presenta obblighi regolamentari differenti, in quanto la serie di norme che disciplinano lo spazio aereo in alto mare sono proposte dall'ICAO. L'adeguamento garantisce che si tenga adeguatamente conto di tale contesto regolamentare differente. La gestione dei flussi di traffico è effettuata dagli Stati NAT su entrambe le rive dell'Atlantico. È pertanto necessario che l'Islanda garantisca la coerenza tra la rete di rotte europea o NAT.

Risoluzione delle controversie in merito a un blocco funzionale di spazio aereo transfrontaliero (articolo 9 bis, paragrafo 5):

La procedura di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 5, non si applicherà agli Stati EFTA, in quanto l'adeguamento settoriale III, di cui all'allegato XIII, stabilisce una differente procedura di risoluzione delle controversie che vedono coinvolti uno o più Stati EFTA. Non vi è pertanto la necessità di adeguare il testo.

Valutazione dei blocchi funzionali di spazio aereo (articolo 9 bis, paragrafo 6), adeguamento c):

Se un blocco funzionale di spazio aereo interessa esclusivamente Stati membri dell'UE o esclusivamente Stati EFTA, si applica il protocollo 1 dell'accordo SEE e spetta, rispettivamente, alla Commissione e all'Autorità di sorveglianza EFTA svolgere i compiti previsti dal paragrafo di cui trattasi. L'adeguamento fissa le procedure da seguire qualora il blocco funzionale di spazio aereo interessi uno o più Stati membri dell'UE o uno o più Stati

EFTA. Esso garantisce altresì il rispetto, laddove sia praticabile, della struttura a due pilastri prevista dall'accordo SEE.

Regolamento (CE) n. 551/2004

Gestione e progettazione della rete (articolo 6, paragrafo 2), adeguamenti a), b) e c):

Questa disposizione riguarda, tra l'altro, le responsabilità e i compiti della Commissione in relazione alla gestione e progettazione della rete. La Commissione ha inoltre la possibilità di affidare determinati compiti a un gestore della rete, cosa che ha fatto il 7 luglio 2011.

I testi dell'adeguamento stabiliscono le disposizioni necessarie per la designazione, da parte degli Stati SEE-EFTA, di un gestore della rete nel pilastro EFTA. Ne consegue che al comitato permanente degli Stati EFTA sono attribuiti compiti e funzioni della Commissione. È chiaro che al fine di assicurare un adeguato coordinamento del lavoro svolto nell'ambito dei due pilastri, è importante che sia designato per gli Stati SEE-EFTA lo stesso gestore di rete designato per gli Stati membri dell'UE.

L'adeguamento c) garantisce che il comitato permanente degli Stati EFTA nomini il gestore di rete per gli Stati SEE-EFTA. Prima della nomina deve essere concluso un accordo con il gestore di rete pertinente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica dell'allegato XIII
dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo⁵, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo⁶ (in seguito denominato "l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XIII.
- (3) L'allegato XIII dell'accordo SEE contiene disposizioni specifiche su tutti i modi di trasporto.
- (4) Occorre incorporare nell'accordo SEE, con determinati adeguamenti per gli Stati SEE-EFTA, il regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo⁷.

⁵ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁶ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁷ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34.

- (5) Gli adeguamenti per gli Stati SEE-EFTA riguardano l'applicabilità degli articoli 5, 11 e 13 bis del regolamento (CE) n. 549/2004⁸, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1070/2009, degli articoli 9 bis, paragrafo 2, lettere c), e i) e 9 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 550/2004⁹, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1070/2009 e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 551/2004¹⁰, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1070/2009.
- (6) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE.
- (7) È opportuno che la posizione dell'Unione nel Comitato misto SEE si basi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell'allegato XIII dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁸ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

⁹ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

¹⁰ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

Allegato

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n.

del

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato "l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Viene incorporato nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo¹¹.
- (2) Lo spazio aereo nel quale l'Islanda è responsabile per la fornitura di servizi di traffico aereo è interamente compreso nella regione NAT dell'ICAO, ed è oggetto di accordi e pianificazione regionali che consentono un funzionamento analogo a quello dei blocchi funzionali di spazio aereo, ed è funzionale a esigenze e requisiti operativi diversi da quelli delle regioni EUR e AFI dell'ICAO.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo del punto 66t (Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è modificato come segue:

i) è aggiunto il seguente testo:

“, modificato da:

¹¹ G.U. L 300 del 14.11.2009, pag. 34.

- **32009 R 1070**: Regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).”

ii) il testo dell’adeguamento a) è sostituito dal seguente:

“all’articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

- “6. Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato istituito ai sensi del paragrafo 1, ma non hanno diritto di voto.
- 7. L’Autorità di vigilanza EFTA partecipa in qualità di osservatore ai lavori del comitato per il cielo unico.”

iii) L’adeguamento b) è rinumerato adeguamento h).

iv) Sono inseriti i seguenti adeguamenti:

“b) All’articolo 11, in relazione all’Islanda, l’espressione “a livello comunitario” va letta come “a livello regionale o nazionale”.

c) In relazione all’Islanda l’articolo 11 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

d) La prima frase dell’articolo 11, paragrafo 2, recita:

“Il comitato permanente degli Stati EFTA può designare Eurocontrol o un altro organismo imparziale e competente come “organo di valutazione delle prestazioni”. Qualora la Commissione abbia designato un organo di valutazione delle prestazioni, il comitato permanente degli Stati EFTA cerca di designare lo stesso organismo a condizioni analoghe per lo svolgimento degli stessi compiti in relazione agli Stati EFTA.”

e) All’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), è aggiunto il seguente comma:

“Se un blocco funzionale di spazio aereo interessa lo spazio aereo di uno o più Stati membri dell’UE e di uno o più Stati EFTA, i compiti e i poteri di cui al presente punto possono essere svolti ed esercitati dalla Commissione in relazione agli Stati membri dell’UE e dall’Autorità di sorveglianza EFTA in relazione agli Stati EFTA. In questo ambito la Commissione e l’Autorità di sorveglianza EFTA cooperano al fine di adottare posizioni identiche”.

f) All'articolo 11, paragrafo 3, lettera e) è aggiunto il seguente comma:

“La valutazione, quando riguarda obiettivi prestazionali relativi a uno o più Stati membri dell'UE o uno o più Stati EFTA, è effettuata dall'autorità di sorveglianza EFTA nel caso degli Stati EFTA e dalla Commissione nel caso degli Stati membri dell'UE. La Commissione e l'Autorità di sorveglianza EFTA cooperano al fine di presentare congiuntamente i risultati al comitato per il cielo unico.”

g) All'articolo 13 bis, con riferimento agli Stati EFTA, la frase “gli Stati membri e la Commissione” va letta “gli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA”.

2. Il testo del punto 66u (Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è modificato come segue:

i) è aggiunto il seguente testo:

“, modificato da:

- **32009 R 1070**: Regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).”

ii) Gli adeguamenti a), b), c) e d) sono rinumerati come adattamenti d), e) f) e g).

iii) Sono inseriti i seguenti adeguamenti:

“a) Per quanto riguarda l'Islanda, l'articolo 9 bis, paragrafo 2, lettera c) va letto come segue:

“assicurano la coerenza con la rete europea delle rotte istituita in virtù dell'articolo 6 del regolamento sullo spazio aereo o con la rete delle rotte istituita nella regione NAT dell'ICAO;”

b) Per quanto riguarda l'Islanda, l'articolo 9 bis, paragrafo 2, lettera i) va letto come segue:

“facilitano la rispondenza con gli obiettivi di prestazione a livello regionale o nazionale.”

c) All'articolo 9 bis, paragrafo 6, è aggiunto il seguente comma:

“La Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA valutano il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2 per blocchi di spazio aereo funzionali che interessano uno o più Stati membri dell'UE o uno o più Stati EFTA e cooperano al fine di presentare congiuntamente i

risultati al comitato per il cielo unico. Se la Commissione e l’Autorità di sorveglianza EFTA ritengono che un blocco funzionale di spazio aereo non risponda ai requisiti previsti, avviano un dialogo con gli Stati membri UE e con gli Stati EFTA interessati al fine di pervenire a un consenso sulle necessarie misure di rettifica.”

3. il testo del punto 66v (Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è modificato come segue:

i) è aggiunto il seguente testo:

“, modificato da:

– **32009 R 1070**: Regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).”

ii) Il testo degli adeguamenti a) e b) è soppresso.

iii) L’adeguamento c) è rinumerato adeguamento d).

iv) Sono inseriti i seguenti adeguamenti:

“a) All’articolo 6, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA la parola “Commissione” è sostituita dall’espressione “Comitato permanente degli Stati EFTA”.

b) All’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), la frase “previa consultazione del comitato per il cielo unico e” non si applica per quanto riguarda gli Stati EFTA.

c) All’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), terzo comma, è aggiunto il comma seguente:

“Qualora la Commissione abbia nominato un gestore di rete, il comitato permanente degli Stati EFTA cerca di designare lo stesso organismo a condizioni analoghe per lo svolgimento degli stessi compiti in relazione agli Stati EFTA.”

4. Al punto 66w (regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

“, modificato da:

– **32009 R 1070**: Regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).”

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1070/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE¹².

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

*I segretari
del Comitato misto SEE*

¹² [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]